



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI FIRENZE

SEZIONE 31

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|-----------|-----------|------------|
| <input type="checkbox"/> | DE SIMONE | GIULIO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | CECCHETTI | RAFFAELLO | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | PAGGETTI | FERNANDO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 2388/2012
depositato il 19/11/2012

- avverso la sentenza n. 146/2012 Sez:1 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di
MASSA CARRARA
contro:

[REDACTED] S.R.L.
CESSATA

contro:

SOCIO [REDACTED] CESSATA

contro:

[REDACTED] S.R.L.
Q. SOCIO [REDACTED]

difeso da:
MARTINI PAOLO
VIA PROVINCIALE NAZZANO, 24 54100 MASSA

e da
NERBI MATTEO
C/O STUDIO ASS. MARTINI
VIA PROVINCIALE NAZZANO, 24 54100 MASSA

SEZIONE

N° 31

REG.GENERALE

N° 2388/2012

UDIENZA DEL

12/05/2016 ore 09:30

N°

1220/2016

PRONUNCIATA IL:



12.5.2016

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

30 GIU 2016

IL SEGRETARIO

(Luciana Bonicini)
[Signature]



[Signature]



(segue)

proposto dall'appellante:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE MASSA-CARRARA

terzi chiamati in causa:

██████████
QUALE EX LIQUIDATORE ██████████ SRL
██████████

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° ██████████
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° ██████████
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° ██████████

SEZIONE



N° 31

REG.GENERALE

N° 2388/2012

UDIENZA DEL

12/05/2016 ore 09:30



La [REDACTED] SRL, impugnava avviso di accertamento con il quale l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Controlli Massa Carrara, accertava un maggior reddito di impresa imponibile ai fini IRES e IRAP per € [REDACTED] oltre a sanzioni per € [REDACTED]

Parte ricorrente presentava istanza di accertamento con adesione ma il contraddittorio non veniva definito.

Si costituiva l'Ufficio chiedendo il rigetto del ricorso, con conferma dell'avviso di accertamento impugnato.

La Commissione Tributaria Provinciale di Massa Carrara sezione 1, con sentenza n. 146/1/12 depositata il 16/2/2012, accoglieva il ricorso compensando le spese.

Appellava l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Controlli Massa Carrara, chiedendo: In via pregiudiziale, pronunciarsi declaratoria di inammissibilità del ricorso in primo grado per decorso dei termini di impugnazione; in via principale, dichiarare la nullità della sentenza per vizio di ultra petizione in aperto contrasto con il disposto di cui all'art. 112 cpc; in via subordinata, nel merito, la riforma della appellata sentenza per omissione di considerazione di fatti rilevanti ai fini della definizione della controversia, vizio di carenza/assenza/contraddittorietà/illogicità della motivazione, violazione/falsa applicazione di legge ed *error in procedendo*, con conseguente conferma della legittimità della pretesa impositiva avanzata dall'Ufficio. Con vittoria di spese e di onorari..

Con propria ordinanza del 1/10/2014 la Commissione Tributaria Regionale di Firenze, sezione 31, dichiarava l'interruzione del processo a seguito della sopravvenuta estinzione della società contribuente.

A seguito di istanza di riassunzione, si costituiva in giudizio la società [REDACTED] srl, nella persona del suo legale rappresentante signor [REDACTED], già socio della oggi estinta società [REDACTED] srl, chiedendo la declaratoria dell'estinzione del giudizio o, in ipotesi, la conferma della impugnata sentenza.

Con propria memoria depositata il 29/4/2016 l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Controlli Massa Carrara, insistendo nelle proprie richieste, concludeva per l'accoglimento dell'appello come proposto.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In quanto preliminare ed assorbente va affrontata l'eccezione sollevata in sede di giudizio riassunto, dalla società [REDACTED] srl quale socio della società oggi estinta [REDACTED] srl, di intervenuta estinzione del giudizio

A tale effetto appare opportuno riportare la cronologia degli eventi: a seguito della sopravvenuta estinzione della società [REDACTED] srl, già ricorrente in primo grado, questa CTR con ordinanza 1 ottobre 2014 dichiarava l'interruzione del processo ex art. 41 comma 2 D. Lgs. 546/92; con istanza depositata il 23 febbraio 2015 l'Agenzia delle Entrate, avendo interesse alla trattazione del giudizio interrotto, chiedeva "dichiararsi cessata l'interruzione del processo e fissare la data di trattazione ai sensi dell'art. 43 D.Lgs. 546/92". Nell'istanza veniva precisato che "ai fini della notifica dell'istanza" si comunicava che alla società estinta erano succeduti i soci [REDACTED] e [REDACTED] srl, e che comunque l'ex liquidatore della [REDACTED] srl era il signor [REDACTED]

a mezzo PEC del 3 aprile 2014, al difensore della già società [REDACTED] srl, veniva comunicato avviso di trattazione per l'udienza 14 maggio 2015; all'udienza del 14 maggio 2015 questa Commissione rilevava la irregolarità della avvenuta notifica effettuata al solo difensore della società ormai estinta, e disponeva procedersi a nuova convocazione della società estinta, del liquidatore e dei soci, fissando a tale effetto l'udienza del 15 ottobre 2015; a quest'ultima udienza veniva evidenziato come l'avviso di trattazione fosse stato notificato al solo liquidatore [REDACTED]. Pertanto la Commissione rinviava la trattazione all'udienza del 11 febbraio 2016, mandando alla segreteria per la notifica ai soci della estinta società [REDACTED]

All'udienza 11 febbraio 2016 si costituiva la [redacted] srl ma, difettando le altre notifiche, veniva effettuato un ulteriore rinvio all'udienza del 12 maggio 2016;

all'esito regolare delle notifiche la causa è stata discussa e la difesa della società [redacted] si è riportata preliminarmente a quanto già eccepito all'udienza del 11 febbraio 2016 vale a dire la nullità e la inesistenza della *vocatio in ius* come conseguenza del fatto che l'avviso di trattazione a suo tempo notificato non poteva aver determinato alcuna valida costituzione del contraddittorio per non essere accompagnato dall'istanza di prosecuzione nel giudizio, come di qualsivoglia atto antecedente già introdotto nel processo fra le parti.

Per parte sua l'Agenzia delle Entrate ha sostenuto le regolarità del proprio operato, conforme alla disciplina dell'art. 43 D.Lgs. n.546/1992.

Ora, la disciplina della riassunzione del giudizio interrotto è data dall'art. 43 comma 2 del D.Lgs. 546/92, il quale così recita *"Se entro sei mesi da quando è stata dichiarata l'interruzione del processo la parte colpita dall'evento o i suoi successori o qualsiasi altra parte presentano istanza di trattazione al Presidente di Sezione della Commissione, quest'ultimo provvede a norma del comma precedente"* ; il comma 1 di detto articolo, così come richiamato, dispone che l'istanza di trattazione deve essere presentata al Presidente della Commissione *"che provvede a norma dell'art. 30"* . L'art. 30, così come richiamato, prescrive che il Presidente fissa la trattazione della controversia (in pubblica udienza o in Camera di Consiglio secondo quanto previsto dagli artt. 33 e 34) e nomina il relatore. Successivamente ai sensi dell'art. 31, *"la segreteria dà comunicazione alle parti costituite della data di trattazione almeno 30 giorni prima"* . A questo punto peraltro va applicato anche il comma 3 del citato art. 43 che prescrive: *"la comunicazione di cui all'art. 31, oltre che alle altre parti costituite.....deve essere fatta alla parte colpita dall'evento o ai suoi successori personalmente...."*

Una lettura testuale della disciplina legislativa così come sopra riportata, sostanzialmente porta a prevedere i seguenti passaggi: a) deposito dell'istanza di riassunzione (nei sei mesi dalla dichiarazione della interruzione); b) fissazione da parte del Presidente dell'udienza di trattazione; c) comunicazione dell'avviso di trattazione alle parti costituite e "alla parte colpita dall'evento o dai suoi successori".

Tutto questo richiamando una lettura formale delle norme, ed effettivamente la difesa dell'Agenzia delle Entrate va in questo senso

Tuttavia questa conclusione non appare soddisfacente: infatti, approfondendo la situazione, ben si può capire come questa ricostruzione se appare coerente con i principi del contraddittorio per le parti costituite, non lo è per le parti che sono i "successori della parte colpita dall'evento" (e cioè nel caso di specie i soci della società estinta) che ovviamente non erano parti del giudizio interrotto.

Infatti, appare evidente che le parti già costituite nel giudizio interrotto, allorché ricevono l'avviso di fissazione della nuova udienza, ben possono avere conoscenza di cosa si tratta, proprio perché parti già presenti nel giudizio anche prima della interruzione, ma le parti non costituite ed assenti dal giudizio, in quanto "successori della parte colpita dall'evento", nel momento in cui si vedono notificare un avviso di trattazione, dallo stesso niente possono ricavare a livello di conoscenza in ordine alle vicende processuali, che ovviamente si riferiscono ad un giudizio del quale ignorano l'esistenza.

Alla luce di tutto ciò, della normativa sopra richiamata contenuta nel D.Lgs 546/92 deve essere data una lettura più ampia, resa possibile dal disposto dell'art. 1 comma 2 del D.lgs sopra richiamato, secondo il quale *"i giudici tributari applicano le norme del presente decreto e per quanto da esse non disposto, e con esse compatibili, le norme del codice di procedura civile"*.

Pertanto, allo scopo di disegnare una disciplina della riassunzione del giudizio interrotto per le parti non costituite in giudizio che sia coerente con il

principio fondamentale del contraddittorio, e con i principi costituzionali, deve ritenersi applicabile l'art. 303 cpc, secondo il quale allo scopo di riassumere il giudizio *"l'altra parte può chiedere la fissazione dell'udienza notificando quindi il ricorso e il decreto a coloro che devono costituirsi per proseguirlo. In caso di morte della parte il ricorso deve contenere gli estremi della domanda..... se vi sono altre parti in causa il decreto è notificato anche ad esse"*.

In buona sostanza, ai sensi della richiamata norma, integrativa di quelle di cui al D.Lgs n.546/1992, sarebbe stato onere della parte interessata alla riassunzione, in questo caso l'Agenzia delle Entrate, di provvedere alla notifica ai "successori della parte colpita dell'evento", dell'istanza di riassunzione del processo interrotto, con allegato il provvedimento del Presidente che veniva a fissare l'udienza, e ciò entro il termine di sei mesi di cui all'art. 43 comma 2 del citato D.Lgs. 546/92.

Dal momento che ciò non è avvenuto, il giudizio deve essere dichiarato estinto.

L'accoglimento dell'eccezione così come spiegata determina l'assorbimento degli altri motivi.

La complessità della materia, l'incertezza sulla lettura e sulla interpretazione da dare alle norme, giustifica la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Commissione Tributaria Regionale, Sezione XXXI°, dichiara estinto il giudizio e compensa le spese.

Così deciso in Firenze il 12/05/2016


Il Relatore



Il Presidente



COMITATO REGIONALE CASO REGIONALE DI FIRENZE
La presente è composta da n° quattro fogli
per otto fasciate, è conforme all'originale depositato
agli atti di questo Ufficio.
Firenze 13 LUG 2016



Il Segretario

IL SEGRETARIO DI DISTRETTO

[Handwritten signature]

IL CASO.it